COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A PERSONE IN COMPAGNIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE IN SPIAGGE LIBERE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA APPOSITAMENTE INDIVIDUATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE E DENOMINATE SPIAGGE "ANIMAL FRIENDLY".

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/06/2023

INDICE

Articolo 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 2

Articolo 2 – PRINCIPI E FINALITÀ 2

Articolo 3 – DEFINIZIONI 2

Articolo 4 – COMPETENZA E INDIVIDUAZIONE AREE 2

Articolo 5 – ACCESSO IN SPIAGGIA 3

Articolo 6 – REQUISITI PER L'ACCESSO IN SPIAGGIA 3

Articolo 7 – OBBLIGHI A CARICO DEI FRUITORI DELL'AREA 4

Articolo 8 – ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE 4

Articolo 9 – SERVIZIO DI SALVAMENTO 4

Articolo 10 – ATTIVITA' DI VIGILANZA 4

Articolo 11 – RESPONSABILITA' 5

Articolo 12 – SANZIONI 5

Articolo 13 – RINVIO 5

Articolo 14 – ENTRATA IN VIGORE 5

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e la balneazione, in spiagge libere appositamente individuate, nel territorio di Santa Teresa Gallura, a persone in compagnia di animali d'affezione.

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente ai tratti di spiaggia "Animal friendly" del Comune di Santa Teresa Gallura e ai fruitori dei medesimi. Al di fuori di tali aree si applicano le ordinanze vigenti.

Art. 2 - principi e finalità

1. Il Comune di Santa Teresa Gallura promuove e disciplina ogni iniziativa e servizio utili a favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali, incentivando l'accoglienza e la buona tenuta degli animali di affezione, nel rispetto dei principi della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge n. 201/2010, art. 13 del Trattato sull'Unione Europea di Lisbona del 13/12/2007, nonché recependo la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e ss. mm. ii.

2. A tale scopo si intende garantire il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e, nel contempo, tutelare e favorire una corretta convivenza civile tra le persone e gli animali domestici

Art.3 – Definizioni

1. Spiaggia "Animal friendly": tratto di arenile nel Comune di Santa Teresa Gallura recintato e segnalato con opportuna cartellonistica, dove è consentito l'accesso agli animali domestici, purché sotto la sorveglianza attiva e continuativa dei loro possessori/accompagnatori/detentori e regolamentata dal presente documento;

2. possessore/accompagnatore/detentore: persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha la custodia conduce uno o più animali e alla quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 4 - Competenza e individuazione aree

L' istituzione, l'ubicazione e le dimensioni e l'istituzione dei tratti di arenile "Animal friendly" vengono deliberati dalla Giunta comunale, su regolare richiesta ed acquisizione di concessione demaniale temporanea autorizzata dal Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia – Tempio della Regione Sardegna.

Art. 5 - Accesso in spiaggia

1. L’accesso ai tratti di spiaggia “Animal friendly” è consentito esclusivamente a persone in compagnia di animali domestici;

2. l’accesso alle aree individuate è consentito dal 1° Aprile al 31 Ottobre, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinanza balneare regionale vigente;

3. il numero massimo di animali ammessi contemporaneamente nelle aree rispetteranno i seguenti parametri: 1 (un) animale ogni 10 mq;

4. ogni animale potrà essere accompagnato al massimo da quattro/cinque persone, in base allo spazio disponibile;

5. quando l’area individuata non è servita da percorsi dedicati, l’accompagnatore che accede con il proprio animale di affezione, sulla spiaggia libera, potrà solo transitare e non sostare, e dovrà tenere in braccio o al guinzaglio, di lunghezza massima pari a metri 1,50, il proprio animale domestico fino a raggiungere l’area “Animal friendly”.

Art. 6 - Requisiti per l’accesso in spiaggia

1. L’accesso all’area degli animali da affezione è consentito solo se muniti di documentazione sanitaria attestante l’effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive. Per i cani è, inoltre, obbligatoria l’iscrizione all’anagrafe canina;

2. per i cani, furetti e gatti provenienti dall'estero è obbligatoria la vaccinazione antirabbica;

3. ogni animale domestico dovrà essere privo da parassiti;

4. l’accesso è, comunque, proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine durante il periodo estrale (in calore);

5. i detentori devono munirsi di museruola da utilizzare in caso di necessità per l'incolumità di persone o animali;

6. nel limite del possibile l’accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; diversamente sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia;

7. è assolutamente vietata la sosta dei propri animali al di fuori delle aree “Animal friendly” delimitate.

Art. 7 – Obblighi a carico dei fruitori dell'area

1. Gli accompagnatori, per il benessere del proprio animale, nel rispetto dell'ambiente circostante e della pacifica convivenza con i presenti, dovranno:

a) dotarsi di ombrellone o altro idoneo riparo dal sole, nonché di acqua a sufficienza per l'abbeverata e l'eventuale docciatura dell'animale, se l'area non è gestita e dotata di idonei servizi;

b) dotarsi di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide da depositare nei contenitori dei rifiuti e di provvedere alla dispersione di quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare, per l'igiene dei luoghi. La rimozione delle deiezioni è sempre a carico del conduttore anche nei tratti di arenile utilizzati per raggiungere l'area "Animal friendly";

c) rimuovere dall'arenile occupato, a fine giornata, tutte le attrezzature per il soggiorno, ponendo particolare attenzione a collocare negli appositi contenitori, i rifiuti prodotti durante la permanenza in spiaggia;

2. l'accesso in acqua degli animali è consentito, nello specchio antistante la zona delimitata, opportunamente segnalata da boe, in presenza e sotto il controllo e responsabilità del proprio proprietario/conduttore; non è consentito l'accesso in mare a più di 5 (cinque) cani per volta, che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno;

3. l'animale di affezione dovrà essere sempre sotto il controllo del proprietario per cui non è consentito che gli stessi rimangano incustoditi o liberi di vagare.

Art. 8 - Oneri ed obblighi del Comune

È di competenza degli uffici comunali provvedere a:
a) attivare le procedure per l'ottenimento delle concessioni demaniali;
b) delimitare e segnalare con appositi indicatori le aree "Animal friendly";
c) promuovere il servizio;
d) fornire l'area di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni e svuotare gli stessi;
e) effettuare interventi di pulizia e di risanamento periodici dell'arenile.

Art. 9 - Servizio di salvamento

Nelle spiagge "Animal friendly" può non essere garantito il servizio di salvamento: in questo caso sarà presente, apposita cartellonistica con la seguente dicitura "Attenzione – balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio" secondo quanto previsto dalla ordinanza balneare vigente della competente Capitaneria di Porto.

Art. 10 – Attività di vigilanza

Il servizio di vigilanza, non continuativa, verrà effettuata mediante il supporto della Capitaneria di Porto, della Polizia municipale, di altre Forze di Polizia, del personale del Servizio veterinario dell'A.S.L., delle Guardie ecozoofile, o di altri agenti o collaboratori aventi titolo.

Art. 11 - Responsabilità

Gli accompagnatori si assumono pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile e penale inerente e conseguente il comportamento del proprio animale da affezione manlevando il Comune, o chi per esso, da qualsiasi onere, costo, o spesa risarcitoria, quest'ultimi dovessero sostenere per danni a persone e/o cose arrecati direttamente o indirettamente dal proprio animale.

Art. 12 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24/11/1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

2. I contravventori saranno perseguiti, inoltre, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione. approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss. mm. ii.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione ovvero dall'approvazione medesima se dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.